REGIONE MARCHE
Giunta regionale

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

n. 618 del 23 maggio 2022

Oggetto: **"Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità. Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2022.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore Contrasto al disagio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, della Dirigente del Settore Contrasto al disagio;

CONSIDERATO il "Visto" della Dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - anno 2022 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che l'onere complessivo di € 11.200.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 388 del 13.04.2022, come segue:

   - Capitolo 2130110726 per € 11.192.000,00;
   - Capitolo 2130110723 per € 8.000,00.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

***Normativa di riferimento***

- L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (disabili)".
- L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/1996 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- DGR n. 1070 del 31.11.2015 "Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015".
- DGR 1682 del 30.12.2021: "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024".
- DGR 1683 del 30.12.2021: "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024".
- L. R. n. 38 del 31.12.2021: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)".

- L.R. n. 39 del 31.12.2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”.
- Decreto n. 4/PSL del 28/01/2022 “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”.
- Decreto del Dirigente del Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse Finanziarie, Umane e strumentali n. 1 del 11.01.2022 “Accertamento parziale del Fondo sanitario indistinto 2022 per Euro 2.827.967.800,00 sui capitoli di entrata 1101020039 e 1101020040 e 1101020041 del bilancio 2022-2024, annualità 2022”.
- DGR n. 388 del 13.04.2022 “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità. Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2022”.
- Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

***Motivazione***

La Regione Marche nel corso degli anni ha inteso valorizzare tutte le iniziative volte all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità.
A partire dal 2015, ai sensi della DGR n.1070/2015, si è stabilito di finanziare con il fondo del SSR solamente gli interventi previsti dalla L.R. 18/96 indicati all’art. 12, comma 1, lettera a) - “Assistenza domiciliare domestica ed educativa”; all’art. 14, commi 2, 3 e 3 bis - “Integrazione scolastica” e all’art. 17, commi 1 e 2 - “Tirocini e Borse lavoro”, quale contributo alla quota parte a valenza sanitaria.
In continuità con quanto disposto dalla suddetta DGR n. 1070/2015, con il presente atto vengono definiti per l’anno 2022 i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone con disabilità di seguito indicati:
- Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- Integrazione scolastica;
- Tirocini di Inclusione Sociale - TIS.

Il budget per l’annualità corrente da attribuire agli Enti Locali (Comuni, Unioni dei Comuni) ed alle Aziende Servizi alla Persona (ASP) per la realizzazione degli interventi di cui sopra per il periodo gennaio-dicembre 2022 viene calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2019/2021.
Con riferimento all’anno 2021, vista il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 a cui gli Enti Locali hanno dovuto far fronte, si è ritenuto opportuno ai fini della determinazione del budget annuale ammettere a finanziamento per quanto riguarda gli interventi di *“Assistenza educativa”* e di *“Integrazione scolastica”* le ore di educativa anche se svolte a distanza in modalità on line o a domicilio; mentre per quanto riguarda i Tirocini di Inclusione Sociale verranno presi in considerazione anche i mesi di TIS sospesi a causa dell’impossibilità di garantire la sicurezza sanitaria dei tirocinanti laddove gli ATS abbiano optato per la loro sospensione o per il mantenimento della sospensione con l’erogazione della relativa indennità, nell’impossibilità o nell’inopportunità di riattivarli ai sensi

della DGR n.628/2020. Questo varrà anche per l'anno 2022 fino al termine dell'emergenza epidemiologica dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le risorse per l'attuazione degli interventi in questione vengono trasferite ai suddetti Enti per il tramite degli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali entro l'anno 2022, per cui trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2022.
Con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio verranno fissati i tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi.
Il finanziamento stanziato per l'attuazione dei suddetti interventi ammonta complessivamente ad € 11.200.000,00 proveniente dal Fondo Sanitario Indistinto anno 2022 per il quale vige la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Tali risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. / siope, che verranno successivamente richieste a seguito del riparto. Inoltre, afferiscono al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 388 del 13.04.2022 (accertamento avvenuto con Decreto n. 1/PUR del 11.01.2022 di cui alla normativa di riferimento), come segue:
- Capitolo 2130110726 per € 11.192.000,00;
- Capitolo 2130110723 per € 8.000,00.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota ID 15879255 del 11.02.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e società partecipate" (Distinct body), in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". In data 26.02.2019 la P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" con nota ID 16018328 comunicava che l'intervento non configura profili di aiuto di Stato. Poiché l'intervento di cui al presente atto mantiene le medesime finalità, risulta permanere la condizione di cui sopra.
Con DGR n. 388 del 13.04.2022 è stato richiesto parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità. Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2022".
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 02.05.2022 il proprio parere favorevole n. 23/2022, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto di risorse agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Maria Laura Bernacchia*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente del Settore
*(Claudia Paci)*

Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

La dirigente della Direzione
*(Maria Elena Tartari)*

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
*(Mauro Terzoni)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A_DGR _Interventi_persone con disabilitÃ _2022.pdf - C7BDA4E7621537034321A34CB491B01CF1DCDED1B260C5F3E254FCA383921E7C
Attestazione copertura finanziaria.docx.pdf - 97812A9F8425A04EF6C9A7EF7050ECDEF44F95E2C12734221F97C71676F7FA9E
618.pdf - B56F54890B9EEC335C260A12895B694E2EC0367E906CE7A9D14CAB91F8E5B5EE

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ALLEGATO A)**

**"INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ. CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - ANNO 2022".**

## 1. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono ammessi a finanziamento per l'anno 2022 gli interventi di seguito indicati:
- Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- Integrazione scolastica;
- Tirocini di Inclusione Sociale.

## 2. BENEFICIARI

Le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.
Qualora trattasi di minori, che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno 2022, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 21/2016. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.
Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale. Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste per i Tirocini di inclusione sociale.

## 3. CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

### *a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa*

**Assistenza domiciliare domestica**

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità.

Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 ore settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

**Assistenza educativa**

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti **disabili in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 21/2016, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzo nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 650 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei **disabili non riconosciuti in situazione di gravità** per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento delle abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa.

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 300 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

L'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, sono tenuti alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

Per quanto riguarda i requisiti dell'educatore si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

***b) Integrazione scolastica***

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

**Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido), elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

**Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.
Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

**Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.
Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.
Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane).

Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).
Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Per quanto riguarda i requisiti dell'educatore si rinvia alla normativa vigente.

**Stage formativi**

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008
Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.
Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane).

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

***c) Tirocini di inclusione sociale***

**Tirocini di inclusione sociale (TIS)**

I tirocini di Inclusione Sociale (TIS) rivolti alle persone con disabilità devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla DGR n. 593/2018 che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione. Tali tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro bensì percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

I TIS finanziati con il presente atto sono prioritariamente orientati alle persone con disabilità per le quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio formativo e per i quali è irrilevante l'iscrizione ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Accanto ai TIS finanziati dal presente atto vi sono, quale misura alternativa, i TIS disciplinati dalla DGR n. 397/2018 e successiva DGR n. 732/2021 che prevede una

proroga fino al giugno 2023. Tali tirocini, finanziati con risorse del FSE Marche 2014-2020, costituiscono interventi di politica attiva del lavoro e sono finalizzati esclusivamente all'inserimento/reinserimento socio/lavorativo delle persone con capacità lavorativa, anche se limitata. In caso di persone con disabilità è necessario che le stesse risultino iscritte ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Con riferimento all'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato "A" alla DGR n.593/2018, con il presente atto vengono di seguito definite misure di agevolazione e sostegno volte a facilitare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, la Regione:
- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità erogando un contributo di € 162,00;
- concorre, per un massimo di 8 ore settimanali, al finanziamento dei costi del tutor nominato dal soggetto promotore di cui all'art. 8 comma 2 dell'allegato "A" alla DGR n. 593/2018 purché abbia le funzioni di educatore. Per quanto riguarda i requisiti dell'educatore si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

## 4. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse pari ad € 11.200.000,00 vengono ripartite tra gli interventi secondo le seguenti modalità:

**a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa e Integrazione scolastica:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2019-2021;
Con riferimento all'anno 2021, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, verranno ammesse a finanziamento le ore di "Assistenza Educativa" e di "Integrazione scolastica" anche se svolte a distanza in modalità on line o a domicilio; ciò varrà anche per l'anno 2022 fino al termine dell'emergenza epidemiologica dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**b) Tirocini di inclusione sociale:** contributo fisso di € 162,00 mensili per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2019-2021.
Con riferimento all'anno 2021, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, verranno presi in considerazione anche i mesi di TIS sospesi a causa dell'impossibilità di garantire la sicurezza sanitaria dei tirocinanti laddove gli ATS abbiano optato per la loro sospensione o per il mantenimento della sospensione con l'erogazione della relativa indennità, nell'impossibilità o nell'inopportunità di riattivarli ai sensi della DGR n. 628/2020; ciò varrà anche per

l'anno 2022 fino al termine dell'emergenza epidemiologica dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## 5. MODALITA' E TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla presente deliberazione, attivati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona, verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio. Le risorse verranno trasferite al territorio per il tramite degli enti capofila degli ATS entro l'anno 2022 quale budget per l'annualità corrente calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2019/2021.